SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. 7 - CARBONIA

Deliberazione n. 2284

Adottata dal Direttore Generale in data 23 OTT. 2003

OGGETTO: CONVENZIONE CON AZIENDA USL 8 PER ATTIVITA' DI MEDICINA NUCLEARE - RINNOVO -

PREMESSO che con atto deliberativo n. 854/2000 venne attivato presso il Presidio Ospedaliero Sirai il Servizio di Medicina Nucleare al fine di garantire in loco le prestazioni agli assistiti del territorio dell'Azienda;

CHE che con atto deliberativo n. 898 dell'11.4.2002 venne approvato lo schema di convenzione con l'Azienda USL 8 con il quale la stessa forniva le prestazioni professionali mediche per la continuità del servizio con scadenza Luglio 2003;

VISTA la relazione del Direttore Medico dei PP.OO., allegata al presente atto per farne parte integrante, ed accolte le motivazioni addotte;

RITENUTO in considerazione del buon risultato ottenuto e della economicità del servizio, di poter proseguire nel rapporto convenzionale;

CONSIDERATO che il servizio stesso necessita di un ampliamento delle prestazioni e che possono essere in parte accolte le richieste di aumento del compenso;

DATO ATTO che sulla base dell'accordo intercorso, può essere ritenuta congrua la somma di € 480,00 per ogni accesso comprensiva di compenso per prestazione professionale e di rimborso per le spese di viaggio;
- che ogni accesso avrà la durata minima di 6 e fino ad 8 ore per accesso; in caso di protrazione dell'orario oltre le 8 ore, per effettiva necessità assistenziale certificata dal Responsabile Medico del Presidio, al professionista sarà liquidato l'importo corrispondente al 10% del compenso complessivo per ogni ora prestata oltre l'ottava;

RITENTUO inoltre di dover individuare fra i professionisti operanti presso il P.O. Sirai un responsabile delle funzioni previste dal DLgs 230/95 e dai DD.MM. 14.2.1997, che si individua nella persona della Dr.ssa Rosa Maria Fele, alla quale sarà corrisposto un ulteriore compenso mensile di € 400,00;

IL DIRETTORE GENERALE

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario

DELIBERA

- Di rinnovare la convenzione con l'Azienda USL 8 per le prestazioni professionali mediche per il Servizio di Medicina Nucleare del P.O. Sirai di Carbonia garantite da specialisti operanti presso il P.O. Businco di Cagliari, secondo l'articolato dell'atto di convenzione stessa allegata al presente atto per farne integrante;

- Di determinare in € 480,00 il compenso onnicomprensivo per ogni accesso con le modalità di cui in premessa e secondo quanto descritto nell'atto di convenzione allegato al presente atto per farne parte integrante;

- Di corrispondere al medico specialista dr.ssa Rosa Maria Fele un ulteriore compenso di € 400,00 mensili corrispondenti circa ad un accesso per l'impegno derivato dalla applicazione del DLgs 230/95 e dalla responsabilità di cui ai DDMM 14.2.1997 concernenti la definizione di "impianto complesso" e "responsabilità delle apparecchiature" e relativi alla radioprotezione del paziente;

- Di movimentare il costo presunto annuale di € 74,880,00 sul codice conto n. 430700001 del vigente Piano dei Conti dell'Azienda.

DIR. AMM. _____

DIR. SAN. _____

DIR.MED.PP.OO. _____

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE SARDEGNA

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Emilio Simeone

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 2284 del 23 OTT. 2003

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 24 OTT. 2003 al 7 NOV. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(Dr.ssa Margherita Cannas)

Allegati n.

Collegio Sindaci

Bilancio

Direz. Medica Sirai

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7

09013 CARBONIA (CAGLIARI)

ATTO DI CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL 7 E L'AZIENDA USL 8 PER LA CONSULENZA PROFESSIONALE IN MEDICINA NUCLEARE

TRA

L'Azienda USL 7 di Carbonia con sede legale in Carbonia, Via Dalmazia – codice fiscale 02261310920 – rappresentata dal Direttore Generale, Dr. Emilio Simeone

E

L'Azienda USL 8 di Cagliari con sede legale in Cagliari, Via Lo Frasso, 11 – codice fiscale 02261430926 – rappresentata dal Direttore Generale, Dr. Efisio Aste

PREMESSO che

presso il P.O. Sirai di Carbonia, in forza dell'atto deliberativo n. 898/2002, è stato attivato il servizio di Medicina Nucleare con il supporto professionale di Medici specialisti operanti presso il P.O. Businco di Cagliari e che si rende necessario, in considerazione della necessità assistenziale del territorio, provvedere al rinnovo del rapporto convenzionale in atto

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – L'Azienda USL 8 di Cagliari autorizza i propri dipendenti, dirigenti medici specialisti in medicina nucleare, a prestare la propria opera professionale presso l'Azienda USL 7 di Carbonia, Servizio di Medicina Nucleare presso il P.O. Sirai, al di fuori del loro normale orario di lavoro;

Art. 2 – Le prestazioni saranno effettuate dai Dirigenti Medici Dr.ssa Rosa Maria Fele, Dr.ssa Maria Novella Giannoni e Dr. Pietro Sulas nell'ambito delle necessità indicate dalla Direzione Medica dei PP.OO. per le esigenze dei presidi ospedalieri e dell'utenza del territorio dell'Azienda USL 7;

Art. 3 – L'attività professionale sarà prestata al di fuori del normale orario di lavoro e attraverso 3 accessi settimanali di norma di 6 ore ciascuno; gli accessi potranno essere protratti fino a 8 ore senza aumento del compenso in caso di necessità indicate dalla Direzione Medica dei PP.OO. o suoi delegati;

Art. 4 – Per le prestazioni professionali l'Azienda USL 7 corrisponderà all'Azienda USL 8 un compenso onnicomprensivo di € 480,00 per accesso per ciascun professionista; in caso di superamento del limite di 8 ore, per necessità improcrastinabili dettate da necessità assistenziali, documentate e certificate dal Direttore Medico dei PP.OO. o suoi delegati, sarà corrisposto un ulteriore compenso pari al 10% del compenso predetto per ogni ora eccedente l'ottava;

Art. 5 – Per le finalità imposte dal D. Lgs n. 230/95 e succ. mod. e int. e dai DD.MM 14.2.1997, che impongono nei Servizi di Medicina Nucleare, un responsabile delle apparecchiature designato per le procedure e i controlli di qualità in possesso della specializzazione nella disciplina specifica, è individuata la Dr.ssa Rosa Maria Fele, alla quale per tale funzione, corrispondente approssimativamente ad un accesso, sarà corrisposto un ulteriore compenso mensile di € 400,00;

Art. 6 – La liquidazione dei compensi avverrà in favore della Azienda USL 8 che previa presentazione di documentazione dalla quale si evincano i nominativi dei medici operatori, le date ed il numero degli accessi, il numero delle ore per ogni accesso, ripartirà gli importi in favore dei professionisti interessati;

Art. 7 – La presente convenzione decorre dal 1° Settembre 2003 ed avrà durata di un ulteriore anno. Resta ferma la facoltà di revoca da parte di entrambe le Aziende, previa formale notifica con preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 8 – Per le eventuali controversie le parti eleggono il Foro di Cagliari.

Cagliari, _____

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Efisio Aste

Carbonia, _____

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Emilio Simeone

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7
09013 CARBONIA (CAGLIARI)

DIREZIONE MEDICA PRESIDI OSPEDALIERI AZIENDALI

Carbonia, 3 Ottobre 2003

Al Sig. Direttore Generale
S E D E

Oggetto: convenzione attività Medicina Nucleare con Azienda USL 8 – proposta rinnovo.

Lo scorso Luglio è decaduto il contratto di consulenza esistente tra la nostra Azienda e la Azienda USL 8 per la fornitura di prestazioni intellettuali di medici specialisti in Medicina Nucleare, finalizzata ad assicurare il regolare funzionamento del servizio specialistico ubicato nell'Ospedale Sirai di Carbonia.

Il Servizio ha iniziato la sua attività nel 2000 e ha operato sino al 2002 grazie ad un accordo di collaborazione con l'Università degli Studi di Cagliari sostenuto concretamente dalla Dr.ssa Rosa Maria Fele che ha assicurato la nascita e lo sviluppo della attività diagnostiche.

Allorquando la Dr.ssa Fele è stata strutturata presso il Servizio di Medicina Nucleare dell'Ospedale Oncologico dell'Azienda USL 8 si è ritenuto di proporre a quella struttura (stante la precedente decadenza della convenzione con l'Università con conseguente interruzione temporanea del Servizio) la contrazione di un rapporto che assicurasse, insieme alla esecuzione delle prestazioni diagnostiche, la continuità nella gestione del servizio.

Nel 2002 venne così stipulata una convenzione con l'Azienda USL 8 che assicura le prestazioni attraverso l'equipe medico-nucleare del P.O. Oncologico.

La convenzione stipulata nel 2002 (deliberazione n. 898 del 11.4.2002) prevedeva unicamente le prestazioni diagnostiche di esecuzione e refertazione degli esami e trascurava l'aspetto, fondamentale in Medicina Nucleare, della responsabilità dell'impianto ai fini della radioprotezione del paziente.

I Decreti del Ministro della Sanità 14.2.1997 (che si allegano, prevedono infatti che i servizi di Medicina Nucleare a scopo diagnostico siano considerati "impianti complessi" (art. 2) per i quali è prevista la responsabilità di un medico specialista (specialista ovviamente in medicina nucleare).

Azienda Sanitaria Locale n° 7 Carbonia – Direzione Sanitaria Ospedaliera "Sirai" – Tel. 0781 6683314. Fax. 0781 6683374
Email: { HYPERLINK "mailto:posirai@tiscalinet.it" }

Fino ad oggi la funzione di cui sopra è stata assicurata, a titolo non oneroso, dalla Dr.ssa Fele, che ha svolto la funzione di responsabile unitamente con il nostro Fisico Esperto Qualificato, Dr. Giorgio Atzori, convenzionato con noi.

Si ritiene che per il futuro la responsabilità di che trattasi possa essere correttamente valorizzata con un importo approssimativamente pari a quello di un accesso stimabile in € 400,00 mensili.

Relativamente agli aspetti tecnico-diagnostici appare utile precisare:

1) che nel recente anno è cresciuto il numero di prestazioni, divenuto di 18 circa per settimana, tali da rendere indispensabili 3 accessi di n. 8 ore ciascuno, per poter smaltire la lista di attesa per i pazienti non ricoverati che è attualmente di 30-40 giorni;
2) che i professionisti hanno richiesto un consistente incremento monetario del valore del compenso e che a seguito di contatti e trattative si è convenuto di fissare un importo di € 480,00 per accesso di 8 ore, con un incremento del 10% dell'importo in caso di superamento delle 8 ore per ogni ora successiva;
3) che l'importo di € 480,00 è definito onnicomprensivo, cioè compenso per prestazione e rimborso spese viaggio.

Si propone pertanto l'adozione di atto deliberativo per il rinnovo della convenzione.

Il Responsabile Medico dei PP.OO. Aziendali
Dr. Sergio Pili

G.U. Nr. 58 Serie Generale, del 11/3/1997

DECRETO 14 febbraio 1997

Determinazione del tipo, modalita' e periodicita' del controllo di qualita' da parte del fisico specialista o dell'esperto qualificato delle apparecchiature radiologiche e di medicina nucleare, ai sensi dell'art. 113, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 emanato in attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641, e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti;
Considerato che, ai sensi dell'art. 113, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 il responsabile delle apparecchiature radiologiche e di medicina nucleare funzionanti deve provvedere affinche' tali apparecchiature siano sottoposte a controllo di qualita' da parte del fisico specialista o dell'esperto qualificato del presidio di diagnostica o di terapia;
Visto il decreto 26 settembre 1994, n. 746, concernente la individuazione della figura e del relativo profilo professionale del tecnico sanitario di radiologia medica;
Visto il proprio decreto del 30 gennaio 1982;
Ravvisata la necessita' di stabilire il tipo, le modalita' e la periodicita' del controllo di qualita' prevista al comma 2, dell'art. 113, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, in funzione della complessita' delle apparecchiature radiologiche e di medicina nucleare, nonche' gli eventuali casi di esenzione;
Consultato il Comitato di coordinamento degli interventi di radioprotezione di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619;
Sentita la conferenza Stato regioni nella seduta del 13 febbraio 1997;

Decreta:

Art. 1. - Campo di applicazione

1. Tutte le apparecchiature radiologiche utilizzate per l'esercizio professionale specialistico della radiodiagnostica e della radioterapia, quelle impiegate per l'attivita' radiodiagnostica complementare all'esercizio clinico, incluso l'ambito odontoiatrico nonche' le apparecchiature utizzate per l'esercizio professionale specialistico della medicina nucleare devono essere sottoposte a specifici controlli di qualita'.

Art. 2. - Responsabile delle apparecchiature

1. Ai fini del presente decreto, il responsabile delle apparecchiature radiologiche, anche se esse servono per l'espletamento dell'attivita' complementare all'esercizio clinico, e delle apparecchiature di medicina nucleare e' un medico specialista in radiologia, radioterapia o medicina nucleare individuato dal datore di lavoro.

2. Il responsabile di dette apparecchiature puo' essere lo stesso datore di lavoro, cosi' come definito dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, art. 2, comma 1, lettera b, qualora questi sia abilitato a svolgere direttamente l'indagine clinica.

3. Il responsabile delle apparecchiature si avvale del fisico specialista o dell'esperto qualificato per l'espletamento dell'attivita' di cui all'art. 1, in conformita' a quanto disposto dal presente decreto.

4. Il datore di lavoro mette a disposizione di ogni responsabile, i mezzi atti ad assicurare le condizioni necessarie per l'espletamento di quanto previsto con il presente decreto.

Art. 3. - Tipologia del controllo

1. Le prove idonee a verificare le prestazioni funzionali di una apparecchiatura sono di tre tipi:

a) prova di accettazione e di collaudo: per controllare la rispondenza dell'apparecchiatura a caratteristiche prefissate all'atto della installazione, dopo sostituzioni di parti o dopo l'apporto di importanti modifiche;
b) prova di verifica o di stato: per verificare il livello di funzionamento dell'apparecchiatura in rapporto alla funzione che deve svolgere;
c) prova di mantenimento o di costanza: per verificare periodicamente il corretto funzionamento dell'apparecchiatura, attraverso singoli test rappresentativi.

2. In relazione alla tipologia del controllo, le prove devono essere effettuate dal fisico specialista o dall'esperto qualificato, avvalendosi di tecnici di radiologia medica o di persone adeguatamente preparato ed aggiornato.
3. I risultati ottenuti devono essere registrati, analizzati ed interpretati, anche alla luce del giudizio sulla qualita' diagnostica da parte del medico specialista, al fine di:

- valutare lo stato di funzionamento ed affidabilita' della apparecchiatura;
- programmare il tipo di controllo da espletare e la relativa periodicita';
- provvedere, se necessario, ad interventi correttivi.

Art. 4. - Modalita' e criteri di controllo

1. Il responsabile delle apparecchiature provvede affinche' il fisico specialista o l'esperto qualificato predispongano protocolli conformi a quelli indicati dal Ministero della sanita' o, in assenza, a norme di buona tecnica proposte in particolare dall'UE e da organismi scientifici italiani od internazionali.

2. Il protocollo di cui al comma 1 deve riportare, per ogni tipologia di apparecchiatura:
a) il riferimento alla norma od alle norme seguite;
b) i parametri da controllare, i loro valori di riferimento e le loro tolleranze;
c) le procedure operative da seguire per la misurazione di ogni parametro;
d) la periodicita' dei controlli.
3. I criteri minimi di accettabilita' delle apparecchiature devono corrispondere a quelli stabiliti ai sensi dell'art. 112, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
4. Il protocollo di riferimento scelto per ogni apparecchiatura deve essere riportato nel manuale di qualita' di cui all'art. 7.
5. Il protocollo di riferimento viene periodicamente verificato ed, ove necessario, integrato o modificato, fermo restando la conformita' alla normativa vigente od alle norme di buona tecnica.
6. Qualora le apparecchiature controllate non debbano piu' corrispondere ai criteri prefissati d'accettabilita', e' compito del responsabile delle apparecchiature comunicare tale stato al datore di lavoro che, a sua volta, provvedera' a fare eseguire i necessari interventi correttivi o a limitarne l'utilizzo oppure a dichiarare l'apparecchiatura obsoleta. In questi ultimi due casi egli provvedera' ad informare, entro trenta giorni, l'autorita' sanitaria competente; resta fermo quanto stabilito ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
7. L'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro effettuano verifiche a campione sulle modalita' di applicazione dei controlli di cui al presente articolo secondo un programma annuale adottato dal Ministro della sanita'.

Art. 5. - Complessita' delle apparecchiature

1. Ogni apparecchiatura radiologica per uso medico e di medicina nucleare puo' avere una differente complessita' sia in relazione al tipo d'utilizzo (diagnostica o terapia) e sia in relazione alla tecnologia utilizzata.
2. Il grado di complessita' viene cosi stabilito:
grado A: relativo a tutte le apparecchiature di terapia ed a quelle di diagnostica dotate di un sistema di elaborazione finalizzato alla ricostruzione delle immagini;
grado B: relativo alle apparecchiature di diagnostica diverse da quelle del tipo A.

Art. 6. - Periodicita' dei controlli

1. I controlli effettuati sulle apparecchiature radiologiche per uso medico e di medicina nucleare di cui all'art. 1 debbono essere ripetuti periodicamente.

2. La frequenza dei controlli da espletare viene determinata sulla base della norma di buona tecnica seguita o stabilita dalla vigente normativa, o, in assenza, delle indicazioni fornite dal costruttore e riportate nella scheda tecnica relativa ad ogni apparecchiatura, qualora piu' restrittive.
3. Le frequenze dei controlli devono essere congrue con il carico di lavoro e con la complessita' delle apparecchiature.

Art. 7. - Modalita' di registrazione - Manuale di qualita'

1. Il responsabile delle apparecchiature deve approntare per ogni singola apparecchiatura, o per piu' apparecchiature omogenee o per sala di diagnostica o di terapia, un registro denominato manuale di qualita', nel quale dovranno essere riportate: a) i protocolli di cui all'art. 4, comma 1, e le loro variazioni od integrazioni;
b) i risultati delle prove di collaudo e di quelle periodiche di cui all'art. 3, comma 3, con le relative conclusioni;
c) i giudizi sulla qualita' tecnica delle prestazioni diagnostiche o terapeutiche da parte del medico specialista.
2. Il registro deve essere di tipo a fogli fissi o cuciti e numerati progressivamente e deve essere custodito per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.
3. Il registro precedente puo' essere sostituito con un sistema informatico, che consenta sicurezza, riservatezza ed inalterabilita' delle informazioni, in conformita' alla vigente normativa od a norma di buona tecnica emanate da organismi scientifici nazionali od internazionali.
4. Le registrazioni devono consentire di verificare, nel tempo il livello qualitativo di ogni apparecchiatura sottoposta a controllo.

Art. 8. - Effettuazione dei controlli

1. I controlli di qualita' devono essere effettuati, a seguito di specifico incarico scritto da parte del datore di lavoro, dal fisico specialista o dall'esperto qualificato della struttura, in possesso delle qualificazioni professionali di cui, rispettivamente, al decreto attuativo art. 110, comma 1, e all'allegato V, del decreto legislativo n. 230/1995.
2. Il fisico specialista puo' espletare i controlli su tutte le apparecchiature sia di grado A che di grado B, mentre l'esperto qualificato puo' espletare i controlli di qualita' solamente sulle apparecchiature di grado A e di grado B che rientrano nelle limitazioni relative al grado di appartenenza.

3. Nel caso che in una struttura siano presenti sia il fisico specialista che l'esperto qualificato, e' compito del datore di lavoro dare l'incarico ad uno dei due professionisti od a tutti e due, tenuto conto delle esigenze operative della stessa struttura. Qualora l'incarico venga suddiviso fra i due professionisti, ogni lettera di incarico dovra' riportare l'apparecchiatura od il reparto o la struttura oggetto dell'incarico, nella quale deve espletare periodicamente i controlli di qualita'. < /P>

4. Il tecnico sanitario di radiologia medica collabora nell'ambito di propria competenza con il fisico specialista o con l'esperto qualificato.

5. Possono collaborare nell'espletamento dei controlli di qualita', purche' operino sotto la responsabilita' del dirigente fisico, anche i fisici che, per limitati periodi di tempo ed a scopo di apprendimento o perfezionamento professionale, operano in strutture specialistiche di fisica sanitaria.

6. Il giudizio sulla qualita' tecnica della prestazione diagnostica o terapeutica deve essere espresso dal medico specialista della struttura o da un medico specialista delegato dal datore di lavoro qualora nella stessa vengano effettuati esami diagnostici complementari all'esercizio clinico, incluso l'ambito odontoiatrico.

Art. 9. - Norme transitorie

1. Per gli esperti qualificati di cui al secondo comma dell'art. 150 del decreto legislativo n. 230/1995, la responsabilita' dell'attuazione dei controlli di qualita' viene stabilita, in relazione al grado di complessita' delle apparecchiature di cui all'art. 5 del presente decreto e precisamente:

- gli esperti qualificati di 1 e 2 grado, con almeno cinque anni di attivita' in campo sanitario, possono espletare i controlli di qualita' sulle apparecchiature di grado B, con le limitazioni relative al grado di appartenenza;
- gli esperti qualificati di 3 grado, con almeno cinque anni di attivita' in campo sanitario, possono espletare i controlli di qualita' sulle apparecchiature di grado A e B, con le limitazioni relative al grado di appartenenza.

Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 1997

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1997

Registro n. 1 Sanita', foglio n. 30

G.U. Nr. 58 Serie Generale, del 11/3/1997

DECRETO 14 febbraio 1997

Individuazione degli impianti complessi di radioterapia e di medicina nucleare, ai sensi dell'art. 111, comma 11, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 111, comma 11, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; Vista la legge 31 gennaio 1983, n. 25; Visto il proprio decreto 26 settembre 1994, n. 746; Consultato il Comitato di coordinamento degli interventi di radioprotezione di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619; Sentita la conferenza Stato-regioni nella seduta del 13 febbraio 1997;

Decreta:

Art. 1. - Finalita'

1. Il presente decreto individua gli impianti complessi nei quali il medico specialista deve avvalersi della collaborazione del fisico specialista ai fini della radioprotezione del paziente.

2. Vengono altresi' stabilite le modalita' di collaborazione fra il fisico specialista ed il medico specialista.

Art. 2. - Impianto complesso

1. Ai fini del presente decreto, e' considerato un impianto complesso un'installazione in cui venga svolta anche una delle seguenti attivita':

a) terapia mediante radiazioni ionizzanti;

b) medicina nucleare a scopo diagnostico, con sistemi finalizzati alla ricostruzione delle immagini.

Art. 3. - Collaborazione

1. Il fisico specialista collabora con i medici specialisti, per quanto attiene la radioprotezione del paziente, relativamente alla messa in atto delle procedure fisiche, dosimetriche ed informatiche.

2. Il tecnico sanitario di radiologia medica collabora con il fisico specialista ed il medico specialista per gli interventi connessi con la radioprotezione del paziente.

Art. 4. - Obiettivi

1. Gli obiettivi della collaborazione, di cui all'articolo precedente, si conseguono mediante:

a) l'accettazione di sorgenti di radiazioni, nonche' l'accettazione di sistemi hardware e software a queste connessi, rispondenti a normative nazionali o, in assenza, a guide e norme tecniche nazionali od internazionali;

b) la verifica a che i parametri caratteristici presi in considerazione nei test di accettazione si mantengano costanti negli intervalli di accettabilita' definiti;

c) la realizzazione di protocolli per i controlli di qualita';

d) le attivita' di cui al decreto emanato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

Art. 5. - Responsabilita'

1. Il fisico specialista e' responsabile, congiuntamente con il medico specialista, dell'accettazione delle apparecchiature e delle sorgenti sigillate e non sigillate nell'ambito dell'impianto complesso di cui all'art. 2 del presente decreto.

2. Il fisico specialista e' altresi' responsabile delle verifiche periodiche dei parametri presi in considerazione nei test relativi ai controlli di qualita' su tutte le apparecchiature facenti parte dell'impianto compless, secondo protocolli definiti ed approvati dal fisico specialista e dal medico specialista.

Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 1997 Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1997

Registro n. 1 Sanita', foglio n. 31

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE-REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. n° 7

Carbonia

Deliberazione n. 898

adottata dal Direttore Generale in data 11 APR. 2002

Oggetto: approvazione schema di convenzione con Azienda Usl n° 8 di Cagliari per attività di medicina nucleare

Vista la deliberazione aziendale n. 854/2000 con cui è stato attivato il Servizio di Medicina Nucleare al fine di garantire le prestazioni per gli assistiti residenti e per i ricoverati nei nosocomi della ASL.

Atteso - che con tale deliberazione si è altresì disposto di reclutare, con contratto libero professionale la dr.ssa Rosa Maria Fele, per lo svolgimento delle attività di medicina nucleare per un periodo di due anni e comunque non oltre il completamento delle procedure di reclutamento ordinario conseguenti all'istituzione del posto in organico;
- che in virtù di tale deliberazione era stato instaurato con la dr.ssa Maria Rosa Fele un rapporto di collaborazione per mesi sei (dal 15 maggio 2000 al 14 novembre 2000);
- che con deliberazione n. 1866 del 18 giugno 2001 è stato deliberato di attivare un contratto di prestazione d'opera con la dr.ssa Rosa Maria Fele per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data indicata dalle parti nel contratto e comunque non oltre il completamento delle procedure di reclutamento ordinario conseguenti all'istituzione del posto in organico e la relativa copertura dello stesso.

Acquisita la nota del 14 marzo 2002, con la quale la dr.ssa Rosa Maria Fele comunica di essere impossibilitata a proseguire il rapporto contrattuale esistente in quanto vincitrice del concorso pubblico indetto dall'Azienda Usl n. 8 di Cagliari.

Acquisita altresì la nota prot. n. 203 DSS del 20 marzo 2002, con la quale il Direttore Medico del P.O. Sirai di Carbonia, al fine di assicurare la continuità del servizio, propone l'attivazione di un rapporto convenzionale con l'Azienda USL n. 8 di Cagliari – Servizio di Medicina Nucleare dell'Ospedale Oncologico.

Ritenuto di dover attivare un rapporto convenzionale con l'Azienda USL n. 8 – Servizio di Medicina Nucleare dell'Ospedale Oncologico "A. Businco", al fine di garantire la continuità delle prestazioni del Servizio di Medicina Nucleare a favore degli assistiti residenti e dei ricoverati nei nosocomi della ASL.

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Affari Generali

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE-REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. n° 7

Carbonia

Sentito il Direttore Amministrativo unitamente al Direttore Sanitario.

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

- di stipulare apposita Convenzione con l'Azienda USL n° 8 di Cagliari per acquisire la consulenza professionale dei dirigenti medici operanti presso l'Ospedale Oncologico "A. Businco", al fine di garantire la continuità delle prestazioni del Servizio di Medicina Nucleare a favore degli assistiti residenti e dei ricoverati nei nosocomi della ASL.

  di approvare lo schema di convenzione che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

  di imputare le spese derivanti dal presente atto sul codice n. 430700001 del piano dei conti aziendale.

Il Direttore generale
(dr. Emilio Simeone)

DIRAMM.

DIRSAN.

Resp. AA.GG.

AA.GG.

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. n. 7
CARBONIA

ATTO DI CONVENZIONE TRA L'ASL N° 7 DI CARBONIA E L'ASL N° 8 DI CAGLIARI PER LA CONSULENZA PROFESSIONALE IN MEDICINA NUCLEARE.

TRA

L'Azienda USL n° 7 di Carbonia con Sede Legale in Carbonia, Via Dalmazia – Codice Fiscale 02261310920 – rappresentata dal Direttore Generale – Dr. Emilio Salvatore Simeone

E

L'Azienda USL n° 8 di Cagliari con Sede Legale in Cagliari Via Lo Frasso, 11– Codice Fiscale 02261430926 – rappresentata dal Direttore Generale Dr. Efisio Aste.

PREMESSO CHE

nelle more dell'espletamento delle procedure di reclutamento ordinario conseguenti all'istituzione del posto in organico, risulta necessario attivare un rapporto di consulenza con l'Azienda USL n° 8 di Cagliari, per acquisire la collaborazione dei dirigenti medici, specialisti in medicina nucleare, operanti presso l'Ospedale Oncologico "A. Businco".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Azienda USL n° 8 di Cagliari autorizza i propri dipendenti, dirigenti medici specializzati in medicina nucleare, in servizio presso il P.O. "A. Businco", a prestare la propria opera professionale come consulenti presso l'Azienda USL n° 7 di Carbonia, al di fuori del normale orario di lavoro.

ART. 2

REPERTORIO
N. 100
DEL 31 MAG. 2007

Oggetto della convenzione sono le prestazioni sanitarie di medicina nucleare per i pazienti del territorio e dei Presidi Ospedalieri della ASL.

ART. 3

Le prestazioni verranno effettuate dai dirigenti medici, specializzati in medicina nucleare, in servizio presso il P.O. Businco di Cagliari, sulla base di criteri di turnazione stabiliti dalla Azienda USL n. 8 di Cagliari.

ART. 4

La consulenza verrà prestata al di fuori del normale orario di servizio e di norma attraverso n. 2 accessi a settimana, da concordare con il Responsabile Sanitario del P.O. Sirai. Ciascun accesso avrà la durata di sei ore, al netto dei tempi occorrenti per il raggiungimento della sede di lavoro ed il conseguente rientro. Il limite massimo di sei ore potrà essere superato esclusivamente in caso di effettiva necessità o per assicurare la partecipazione dei medici agli incontri svolti nell'ambito del Presidio. In presenza di oggettive e riscontrabili esigenze, il Responsabile Sanitario del P.O. Sirai, attraverso la formulazione di richiesta motivata, potrà attivare un terzo accesso settimanale.

ART. 5

La durata del viaggio da Cagliari a Carbonia e viceversa viene fissata in due ore, che verranno computate come servizio attivo.

ART. 6

Per le suddette prestazioni l'Azienda U.S.L. n. 7 di Carbonia corrisponderà all'Azienda U.S.L. n. 8 di Cagliari, il compenso orario stabilito in € 42.00, comprensivo di IRAP. Oltre a corrispondere il compenso orario sopra determinato, l'Azienda USL n. 7 rimborserà le spese sostenute per il

viaggio Cagliari/Carbonia e viceversa, nella misura di un quinto del costo della benzina super a litro, nel giorno dell'accesso.

ART. 7

La liquidazione dei compensi verrà effettuata previa presentazione da parte della Azienda USL n. 8 di documentazione dalla quale dovrà risultare il nominativo del medico che ha effettuato l'accesso, la data dell'accesso, il numero di ore effettuate ed il visto del Responsabile del P.O. Sirai di Carbonia.

ART. 8

L'Azienda USL n° 7 provvederà a corrispondere i compensi di cui sopra all'Azienda USL n° 8 di Cagliari, la quale attribuirà ai singoli medici gli importi di relativa spettanza.

ART. 9

La presente convenzione ha la durata di mesi dodici, a decorrere dal momento della sottoscrizione. Resta ferma la possibilità di anticipata risoluzione da parte dell'Azienda USL n. 7, previa formale notifica.

ART. 10

Viene concordato e pattuito che le parti, per qualsivoglia controversia, eleggono il foro di Cagliari.

Cagliari, lì _____

Il Direttore Generale
Azienda USL n. 8
(Dr. Efisio Aste)

Carbonia, lì 24 APR. 2002

Il Direttore Generale
Azienda USL n. 7
(Dr. Emilio Simeone)